



COMUNE DI BUSSETO
Provincia di Parma

REGOLAMENTO

per l'applicazione della

**TARIFFA PER LA GESTIONE DEI
RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI**

Approvato con deliberazione del C.C.

Piazza G. Verdi, 10 – 43011 BUSSETO ☎ 0524-931711

Art.1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento detta criteri e disposizioni per la determinazione e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, disciplinando, in particolare, condizioni, modalità ed obblighi connessi all'applicazione e riscossione della tariffa, nonché le forme e le misure risarcitorie nei casi di responsabilità per inadempimento agli obblighi previsti dall'utilizzo del servizio.

Art. 2 - ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

1. Per la copertura dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, effettuata dal Comune di Busseto nella forma di cui all'art. 113 del Testo Unico n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a mezzo del soggetto gestore del servizio, è istituita la prescritta tariffa ai sensi del comma 2, dell'art. 49 del D. Lgs. 05.02.1997 n. 22.
2. La tariffa è determinata annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base del piano finanziario approvato di anno in anno dal Consiglio Comunale, in conformità a quanto previsto dal D.P.R. n. 158/99, ed è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio.
3. In particolare, nella determinazione del corrispettivo complessivo dovuto dai soggetti di cui al successivo art. 3 si tiene conto anche di tutte le somme che il gestore è tenuto a versare a titolo di imposte, tasse, tributi vari, rimborsi e interessi di mora di cui ai successivi artt. 12 e 25.

Art. 3 - SOGGETTI PASSIVI

1. La tariffa, ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del D. Lgs. n. 22/97, è posta a carico di chiunque occupi o conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti sul territorio comunale.
2. L'obbligazione per la denuncia e per il pagamento della tariffa sussiste in capo al soggetto dichiarante con vincolo di solidarietà fra conviventi o comunque fra chi usa in comune i locali e le aree, nonché tra il proprietario e il conduttore in caso di locazione inferiore all'anno.
3. In caso di locazione temporanea o comodato di durata inferiore a dodici mesi di alloggi ammobiliati, sono obbligati alla denuncia ed al pagamento della tariffa i proprietari degli alloggi.
4. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento per residenza s'intende quella risultante nei registri demografici dell'anagrafe comunale.

Art. 4 - NUMERO DI PERSONE OCCUPANTI L'ALLOGGIO

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento, oltre che alla superficie, al numero di persone indicato nella denuncia. Ogni variazione del suddetto numero, successivamente intervenuta, va dichiarata al Comune o al Gestore del servizio presentando entro 30 giorni apposita denuncia di variazione.

2. L'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma precedente non ricorre per le persone iscritte nell'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Busseto in quanto i cambiamenti di composizione della famiglia anagrafica sono rilevati dall'anagrafe stessa e la tariffa adeguata d'ufficio a decorrere dalla data di iscrizione anagrafica.

Non va parimenti presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungono agli occupanti l'alloggio quando la loro permanenza nell'alloggio stesso non supera 60 giorni nell'arco dell'anno.

Nel caso di cittadini di Busseto che dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge, per il corrispondente periodo non saranno considerati al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza.

Nel caso di cittadini di Busseto che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 12 mesi, previa presentazione di documentazione adeguata, per il corrispondente periodo non saranno considerati al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengono la residenza.

3. In sede di prima applicazione della tariffa, in considerazione del fatto che le denunce presentate ante l'1.01.2004 non riportano il numero degli occupanti l'alloggio, ad eccezione di quelle prodotte da unici occupanti che hanno richiesto la riduzione prevista dal Regolamento per l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (Tarsu), il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:

- per i residenti, è desunto d'ufficio dall'anagrafe;
- per i non residenti, ricorre l'obbligo di integrazione della denuncia mediante adeguata documentazione; a tal fine, per il primo anno di applicazione della tariffa, è assegnato il termine del 30.06.2004.

4. Alle utenze intestate a soggetti non residenti, in attesa della dichiarazione integrativa di cui al comma precedente, è attribuito un numero presunto di tre occupanti per alloggio, fatto salvo il conguaglio in base alla denuncia presentata. Parimenti, ove entro la data del 30.06.2004 tali soggetti non residenti non abbiano presentato denuncia, ai fini del calcolo della tariffa verrà attribuito un numero di tre occupanti, fatte salve le verifiche di ufficio.

5. Se la comunicazione di variazione dei soggetti non residenti viene data entro i termini previsti, la tariffa è adeguata a decorrere dalla data in cui la variazione del numero dei componenti si verifica, in caso contrario la variazione comporta l'adeguamento della tariffa dalla data in cui viene comunicata.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 5 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree industriali o artigianali in cui si producono esclusivamente (per mancanza di presenza umana stabile connessa all'attività svolta) rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ai sensi del comma 2 lett. g) dell'art. 21 del D.Lgs 22/1997.

2. Non sono soggetti a tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in maniera apprezzabile e ciò sia che si verifichi per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come di seguito elencati al successivo punto 3.
3. Presentano le caratteristiche di cui al precedente comma 2:
 - a) locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
 - b) cantine, soffitte, solai, stenditoi, sottotetti, ripostigli, utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso e nei quali non è possibile la permanenza ;
 - c) locali di impianti sportivi, palestre, scuole di danza riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto. Sono invece soggetti a tariffazione tutti i locali ad essi accessori, quali spogliatoi, servizi, ecc. ;
 - d) balconi, terrazze scoperte e simili, vani ascensori;
 - e) unità immobiliari sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete (gas, acqua, consumo massimo di energia elettrica pari a 15 Kw/annui);
 - f) parti comuni del condominio;
 - g) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, compattatori di materiali recuperabili, stalle per bestiame, ricovero attrezzi, fienili, locali utilizzati esclusivamente e permanentemente per l'attività agricola, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola presenza umana;
 - h) locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.
4. Sono parimenti escluse dall'applicazione della tariffa le aree scoperte delle utenze domestiche costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, mentre sono soggetti a tariffa le aree scoperte specificatamente inerenti all'attività delle utenze non domestiche.

Sono escluse le superfici scoperte facenti parte di utenze non domestiche (ove non diversamente definite nei commi precedenti del presente articolo) aventi le seguenti caratteristiche:

 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree adibite a titolo gratuito a parcheggio dipendenti e clienti;
 - aree verdi;
 - aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito di veicoli;
 - aree pubbliche adibite a parcheggio o sosta regolamentata anche a pagamento.
5. Sono esonerate dal pagamento della tariffa rifiuti, relativamente ai locali e alle aree destinati allo svolgimento dell'attività del proprio settore, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS).

La richiesta di esonero deve pervenire all'Ufficio Tributi del Comune o al Gestore del servizio entro il 30 novembre dell'anno precedente corredata da autocertificazione del rappresentante legale dell'organizzazione, il quale deve attestare l'iscrizione nell'anagrafe delle ONLUS ed il settore di appartenenza; il legale rappresentante deve altresì certificare che l'organizzazione, nello svolgimento della propria attività, si avvale di prestazioni rese da personale volontario al quale non viene riconosciuto corrispettivo alcuno.

Relativamente all'anno 2004, al fine di ottenere l'esenzione dal pagamento della tariffa rifiuti, le ONLUS devono presentare le prescritte richieste entro la data del 30.06.2004, ferma restando la decorrenza retroattiva dell'esenzione dal 1° gennaio.

La richiesta di esonero non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va però comunicata l'eventuale cessazione delle stesse.

Art. 6 - CONDIZIONI D'USO PARTICOLARE

1. Nel caso di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto a presentare la denuncia per i locali ed aree scoperte di uso comune ed a corrispondere la relativa tariffa.
2. Nelle unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
3. Per le parti comuni del condominio, se occupate o condotte non dal condominio ma in via esclusiva da soggetto diverso, a questi fa carico l'obbligazione di denuncia e di corresponsione della tariffa.
4. In caso di locazione temporanea o comodato di alloggio, di durata inferiore a dodici mesi, l'obbligo di corrispondere la tariffa è a carico del proprietario dell'alloggio stesso; tuttavia, in assenza di esplicite indicazioni del proprietario, conformi agli obblighi del presente regolamento, il Gestore del servizio può intestare l'avviso di pagamento anche al conduttore.
5. Per i periodi di locazione o comodato di alloggio uguali o superiori a 12 mesi l'obbligo di denuncia e di pagamento della tariffa ricade sul locatario.
6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5 si considera l'alloggio convenzionalmente occupato da 3 persone, fatta salva la possibilità del denunciante di dimostrare, mediante denuncia documentata, il diverso tipo di occupazione, e fatta salva la verifica da parte del Comune o del Gestore del servizio.

Art. 7 - SUPERFICIE UTILE

1. Per l'unità di riferimento, per il calcolo della tariffa, la superficie è misurata per i locali al netto dei muri e per le aree scoperte sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese e ad accezione delle superfici escluse ai sensi del precedente art. 5.

2. La misurazione complessiva è arrotondata al mq (per eccesso se la frazione è superiore a 0,5 mq e per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 0,5 mq).
3. Nel caso in cui un'abitazione abbia locali accessori ubicati in indirizzi diversi, la parte variabile della tariffa è applicata una sola volta per ogni abitazione.
4. In attuazione della previsione contenuta nell'articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto dei fabbricati, la superficie di riferimento non può essere, salvo prova contraria, inferiore all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
5. Le superfici delle utenze non domestiche sono così commisurate:
 - a) Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree, industriali o artigianali, in cui si producono esclusivamente (per mancanza di presenza umana stabile connessa all'attività svolta) rifiuti speciali non dichiarati assimilati dal Comune ai sensi del comma 2 lettera g) dell'art. 21 del D.lgs 22/1997;
 - b) In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilati a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilati, ovvero speciali pericolosi, la complessiva superficie assoggettata a tariffa dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla concretamente o, comunque, sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, è calcolata forfettariamente sulla base delle percentuali di seguito indicate:

- lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
- officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole, gommisti	55%
- elettrauto	65%
- caseifici, cantine sociali	30%
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, fonderie, galvanotecnici, ceramiche e smalterie	55%
- officine di carpenteria metallica	55%
- tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie	75%
- laboratori fotografici ed eliografie con stampa	75%
- allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine	75%
- ambulatori medici e dentisti, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi	65%
- commercio di carni e prodotti a base di carne	75%
- magazzinaggio di materiali edili, inerti (quali ghiaia, ecc.), legnami, prefabbricati	55%

Per le attività sopracitate, nonché per eventuali attività industriali o artigianali non considerate in elenco, purché vi sia contestuale produzione in quantità significativa di rifiuti urbani e/o di rifiuti speciali assimilati ad urbani e di rifiuti speciali non assimilati agli urbani, siano essi pericolosi o

non, per l'utenza interessata potrà essere presentata istanza di riduzione del calcolo della superficie. La richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio allo smaltimento o al recupero dei rifiuti speciali non assimilati, dovrà essere presentata al Comune o al Gestore del servizio che si riservano la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato e di applicare la riduzione di superficie utilizzando, eventualmente e se possibile, criteri di analogia con categorie simili.

c) ai fini dell'applicazione della tariffa a carico degli esercenti la distribuzione di carburanti sono escluse dalla commisurazione della superficie:

- le aree non utilizzate, né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile;
- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio incluse le aree di parcheggio;
- le aree scoperte adibite a verde;

Art. 8 - UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

1. Per "utenze non stabilmente attive" previste dall'art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono:

a) per le utenze domestiche, le abitazioni tenute a disposizione (secondo case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all'estero, purché utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno.

Le utenze domestiche sono associate ai fini del calcolo della tariffa ad un numero di occupanti che viene fissato pari a 2 (due) unità per:

- abitazioni tenute a disposizione da residenti;
- abitazioni tenute a disposizione da non residenti;
- alloggi a disposizione di cittadini residenti all'estero.

In tali casi sulla tariffa si applica un coefficiente di riduzione pari al 80 per cento sulla quota variabile purché le abitazioni siano utilizzate fino ad un massimo di 183 giorni all'anno;

b) per le utenze non domestiche, i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale occupate o condotte, anche in via non continuativa, per un periodo inferiore a 183 giorni all'anno risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività; per tali utenze si applica la tariffa della classe di attività corrispondente, ridotta, per la parte variabile, in rapporto al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'atto autorizzatorio o, se diverso, a quello di comprovata effettiva occupazione o conduzione rispetto all'anno solare;

In particolare, per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti dagli utenti di carattere non domestico che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di passaggio, è istituita la tariffa giornaliera di gestione rifiuti. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a n. 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

Per tale fattispecie, la misura tariffaria è determinata in base all'importo, rapportato a giorno, della tariffa annuale di gestione dei rifiuti urbani ed

assimilati attribuita alla classe di attività contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo del 50 per cento.

In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani ed assimilati.

L'obbligo della denuncia per l'uso temporaneo è assolto con il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico da parte del Comune. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare l'occupazione al Gestore del servizio.

Art. 9 - DENUNCIA

1. Il soggetto, persona fisica o giuridica, che occupa o conduce i locali e/o le aree costituenti presupposto della tariffa, deve presentare al Gestore del servizio apposita denuncia di occupazione originaria o di variazione dei locali e/o delle aree suddette, siti nel territorio del Comune, entro 60 giorni dall'avvenuta occupazione o dalla variazione.
2. La denuncia ha effetto dalla data di inizio della occupazione o di variazione e sarà ritenuta efficace anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
3. La denuncia deve contenere:
 - A. le generalità, il codice fiscale e la residenza del contribuente;
 - B. la denominazione ed il relativo oggetto sociale o istituzionale della persona giuridica, il codice fiscale e partita iva, nonché la sede legale e principale ed ogni unità locale a disposizione ed i soggetti che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
 - C. l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali e/o delle aree, nonché la loro ripartizione interna;
 - D. la data di inizio della occupazione o conduzione;
 - E. i dati indicativi catastali;
 - F. la data di presentazione della denuncia;
 - G. la sottoscrizione con firma leggibile.
4. Di norma la data di inizio dell'occupazione si presume contestuale alla stipulazione di contratti d'utenza con l'ente Gestore di servizi a rete, utilizzando le formalità da esso predisposte.
5. Il soggetto di cui sopra o i suoi familiari conviventi o altri incaricati, muniti di apposita delega, devono presentare all'Ente Gestore la denuncia di cessazione dell'occupazione o conduzione entro 60 gg.
6. La denuncia di cessazione avrà effetto dalla data dichiarata. Il Gestore, tuttavia, potrà ritenere cessata l'obbligazione tributaria, qualora siano in suo possesso dati certi ed incontrovertibili della fine di utilizzo dell'occupazione o del servizio (quali, a titolo di esempio, cessazione di servizio in rete, subentro, decesso...).
7. La denuncia di cessazione deve contenere:
 - A. le generalità o la ragione sociale del contribuente;

- B. la data di cessazione della occupazione o della conduzione dei locali e/o delle aree;
 - C. l'ubicazione dei locali e/o delle aree e la loro cessata destinazione d'uso;
 - D. le generalità dell'eventuale subentrante, se conosciute;
 - E. la data di presentazione della denuncia di cessazione;
 - F. la sottoscrizione leggibile.
 - G. nuovo indirizzo per invio comunicazioni o fatture di conguaglio
8. Non sono ritenute valide le denunce presentate ad uffici diversi da quelli del Gestore.
 9. Nel caso di decesso del contribuente, colui che continua ad occupare i locali e/o le aree già assoggettati a tariffa ha l'obbligo di dichiarare i soli elementi di novità.
 10. Per facilitare l'utenza, il Gestore predispone apposita modulistica da mettere a disposizione dei contribuenti.
 11. All'atto della presentazione della denuncia, sarà rilasciata apposita ricevuta datata. Per le denunce inoltrate per posta fa fede la data del timbro postale di spedizione; per quelle effettuate a mezzo fax, fa fede il rapporto di ricevimento. Sarà possibile definire ulteriori modalità semplificate di presentazione della dichiarazione.
 12. Ai fini del numero degli occupanti faranno fede le risultanze anagrafiche, salvo prova contraria.

Art. 10 – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il Gestore, nell'ambito della propria attività di riscossione che si svolge di norma mediante due (2) richieste di pagamento annue, provvede all'emissione di:
 - A. Avviso di pagamento, con invito a provvedere entro la data ivi indicata;
 - B. Sollecito, in caso di mancato pagamento, da notificarsi anche a mezzo di raccomandata indicando un termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento per provvedervi.
2. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno della tariffa, potranno essere conteggiate nelle tariffazioni successive mediante conguaglio compensativo.
3. In considerazione delle attività istruttorie da svolgere per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento non è dovuto qualora l'ammontare complessivo della tariffa, su base annua, non superi €. 12,00. In tale ipotesi il Gestore è esonerato dal compiere i relativi adempimenti.

Art. 11 – CONTENUTO DELL'AVVISO DI PAGAMENTO

1. L'avviso di pagamento deve contenere :
 - A. i riferimenti normativi;
 - B. i dati relativi alla denuncia presentata dal contribuente a base della liquidazione del tributo;
 - C. le tariffe applicate, distinte per categoria di utenza;
 - D. l'importo da pagare e i termini entro i quali dovrà essere effettuato il pagamento.
 - E. l'indicazione dell'ufficio cui rivolgersi per notizie o chiarimenti relativi all'avviso;
 - F. l'indicazione del responsabile del procedimento;
 - G. L'organo giurisdizionale presso il quale e' possibile proporre ricorso.

Art. 12 – RIMBORSI

1. Il Gestore effettua il rimborso delle somme versate e non dovute di norma attraverso procedure automatiche. In ogni caso il rimborso può essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento o dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In tal caso il Gestore effettua il rimborso entro 180 gg dalla data di richiesta.
2. In caso di rimborso, gli interessi, nella misura annua pari al tasso di interesse legale maggiorato di 3 punti percentuali, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
3. In considerazione delle attività istruttorie necessarie e dei relativi oneri, non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo inferiore a €. 12,00. In tale caso il Gestore è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non dà seguito all'istanza di rimborso.

Art. 13 – VERIFICHE E ACCERTAMENTO

1. L'Ente Gestore esercita l'attività di controllo necessaria per la corretta applicazione della tariffa; a tal fine il Gestore può:
 - A. richiedere l'esibizione dei contratti di locazione, affitto o scritture private, atte ad accertare la data di utilizzo dell'occupazione;
 - B. richiedere copia di planimetrie catastali, idonee per la determinazione delle superfici occupate;
 - C. richiedere notizie, relative ai presupposti applicativi della tariffa, non solo agli occupanti o ai detentori dei locali e/o delle aree, ma anche ai proprietari degli stessi;
 - D. accedere alle banche dati in possesso del Comune nelle forme previste da appositi accordi o convenzioni;
 - E. in caso di mancata collaborazione da parte dell'utenza o di altro impedimento alla diretta rilevazione, il Gestore può fare ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'articolo 2729 del codice civile;

- F. verificare direttamente le superfici con misurazione dei locali e delle aree, previo avviso da comunicare almeno 5 giorni prima della verifica;
 - G. per le utenze non domestiche, richiedere la visura camerale.
2. Dell'esito delle verifiche effettuate, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro 30 giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nel caso che l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni del caso che se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede ad emettere nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, il relativo avviso di pagamento sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
 3. in caso di omesso, parziale o tardivo pagamento, rispetto al termine perentorio fissato nel sollecito di cui all'art. 19 comma 2, procede a notificare al contribuente avviso di accertamento, anche a mezzo raccomandata A.R., il cui contenuto deve essere conforme a quanto disposto dall'articolo 1, comma 162, della legge n. 296 del 2006.
 4. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere effettuato.

Art. 14 - DETERMINAZIONE DELLE CLASSI DI ATTIVITA' E DEI CONNESSI COEFFICIENTI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA E DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA

1. Sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze non domestiche, i locali e le aree con diverse destinazioni d'uso sono accorpati in classi di attività omogenei con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti indicati nella tabella 4^a del D.P.R. 158/1999 per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa.
2. Con decorrenza 1° gennaio 2005, per le utenze non domestiche, la classificazione delle attività risulta la seguente:

Classi di attività	Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa della tariffa Kc	Coefficiente per l'attribuzione della parte variabile della tariffa Kd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni luoghi di culto		
Cinematografi e teatri		
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta		
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi		
Stabilimenti balneari, stazione ed aeroporto		
Esposizioni, autosaloni		
Alberghi con ristorante		
Alberghi senza ristorante		
Case di cura e riposo, caserme, carceri, collegi, convitti, ospedali		
Uffici, agenzie, studi professionali, banche e istituti di credito		
Attività commerciali per la vendita di beni non alimentari non altrimenti specificati e commercio all'ingrosso		
Banchi di mercato di beni durevoli		
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista		
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista		
Carrozzeria, autofficina, elettrauto		
Attività industriali con capannoni di produzione		
Attività artigianali di produzione beni specifici		
Pubblici esercizi classe A: ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub		
Bar, caffè, pasticceria		
Plurilicenze alimentari e/o miste, spacci aziendali		
Supermercati e ipermercati per vendita, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari		
Banchi di mercato generi alimentari, ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio		
Discoteche, night club, sala giochi		

3. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli sopra classificati vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

4. Per ogni classe di attività indicata nella tabella di cui al precedente comma 2, sono annualmente determinati dalla Giunta Comunale, contestualmente alle tariffe, i connessi coefficienti Kc e Kd, per l'attribuzione rispettivamente della parte fissa e della parte variabile della tariffa. Tali coefficienti si applicano alle intere superfici utili delle attività ad esclusione delle superfici indicate al precedente art. 5.

Art. 15 - ASSEGNAZIONE DELLE UTENZE ALLE CLASSI DI ATTIVITA'

1. L'assegnazione di una utenza non domestica ad una delle classi di attività previste dal precedente art. 14 è effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività e a quanto risulta dall'iscrizione alla CC.I.AA. (visura camerale), nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività e da pubblici registri. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.
2. Nel caso di attività distintamente classificate ma svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere in quale parte sia esercitata l'una o l'altra, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale.
3. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.

Art. 16 - DETERMINAZIONE COEFFICIENTE KB PER UTENZE DOMESTICHE

1. Il coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare previsto dalla tabella 2 allegata al D.P.R. 158/1999 ai fini dell'attribuzione della parte variabile della tariffa viene annualmente stabilito dalla Giunta Comunale, contestualmente alle tariffe, secondo lo schema del DPR 158/99.

Art. 17 - SOSTITUZIONE DEL COMUNE ALL'UTENZA

1. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento totale della tariffa (sia della parte fissa che della parte variabile) nel seguente caso: utenza domestica attiva, costituita da persone sole o riunite in nuclei familiari nullatenenti ed in condizione di accertata indigenza segnalata dai servizi sociali, o in possesso di solo reddito di pensione non superiore all'importo del minimo vitale determinato dal Comune .
2. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento parziale pari al 50 per cento della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche attive costituite da organizzazioni di volontariato.
3. Il Comune può sostituirsi all'utenza nel pagamento parziale pari al 40 per cento della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche attive che riguardano nuclei familiari con più di 4 componenti, nel caso in cui il valore ISEE del nucleo familiare del soggetto passivo intestatario della tariffa non sia superiore all'importo annualmente determinato dalla Giunta Comunale. Il

nucleo familiare del soggetto passivo è individuato ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 30-5-1989 n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Per ottenere la sostituzione totale o parziale del pagamento della tariffa di cui ai commi precedenti deve essere presentata al Comune, entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, istanza opportunamente documentata; in particolare, al fine di beneficiare della sostituzione parziale del pagamento di cui al precedente comma 3, dovrà essere annualmente presentata apposita dichiarazione sostitutiva predisposta sul modello di cui al D.P.C.M. 18-5-2001 (G.U. n. 155 del 6-7-2001).
5. Qualora vengano a cessare le condizioni, previste dai precedenti commi 1 e 2, che hanno comportato le relative sostituzioni del Comune all'utenza, l'interessato è tenuto a presentare al Comune apposita comunicazione attestante la perdita dei requisiti stessi.
6. La Giunta Comunale decide sulle istanze presentate compatibilmente con le disponibilità di Bilancio.

Art. 18 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Per la raccolta differenziata prevista al comma 10 dell'art. 49 del D. Lgs. 22/1997, viene assicurata, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 7 del D.P.R. 158/1999, la relativa agevolazione attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa per una quota proporzionale ai risultati collettivi conseguiti dalle utenze in materia di conferimento a raccolta differenziata.
2. La quota di abbattimento è stabilita con la deliberazione che determina la tariffa.
3. Il Comune o il Gestore del servizio potranno attivare iniziative volte alla promozione delle raccolte differenziate, anche mediante sistemi di incentivazione economica a carattere sperimentale riguardanti l'intero Comune ovvero particolari categorie di soggetti.
4. Per la raccolta differenziata effettuata presso le scuole del Comune di Busseto, è riconosciuto agli Istituti Scolastici, ai fini del pagamento degli avvisi di pagamento emessi dal Gestore del servizio, un contributo pari al 60 per cento dell'importo della tariffa (sia della parte fissa che della parte variabile), di cui si farà carico il Comune di Busseto.

Art. 19 - AGEVOLAZIONI ALLE UTENZE DOMESTICHE

1. In sede di determinazione tariffaria il Comune ripartisce l'insieme dei costi attribuibili alla parte fissa tra le categorie di utenze domestiche e di utenze non domestiche in modo da assicurare alle utenze domestiche l'agevolazione prevista dall'art. 49, comma 10 del D. Lgs 22/1997 e dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 158/1999.
2. A tale scopo annualmente la Giunta Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe, determina l'entità della parte fissa della tariffa

attribuita alle utenze domestiche e della parte fissa della tariffa attribuita alle utenze non domestiche.

3. Agevolazioni per il compostaggio domestico:

- a) agli utenti domestici che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili è applicata una riduzione del 30 per cento sulla parte variabile della tariffa. A tal fine, gli utenti devono presentare dal 1° ottobre ed entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente un'apposita istanza al Comune di Busseto nella quale attestino:
 - che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento,
 - di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del gestore del servizio o del Comune di Busseto al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.
- b) per godere della riduzione di cui alla precedente lettera a), l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile agli utenti che ne fanno specifica richiesta.
- c) entro dieci giorni dal termine di scadenza di presentazione dell'istanza, il Comune di Busseto fornisce al gestore del servizio l'elenco delle utenze che beneficeranno della riduzione.
- d) per l'anno 2004, al fine di ottenere la riduzione di cui alla precedente lettera a), l'istanza va presentata al Comune di Busseto entro il termine perentorio del 30.6.2004, ferma restando la decorrenza retroattiva della riduzione dal 1° gennaio.
- e) fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 13 e 27 del presente regolamento, in caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, sarà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.
- f) l'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va però comunicata l'eventuale cessazione delle stesse.

Art. 20 - DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE SULLA TARIFFA PER I RIFIUTI URBANI OD ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO

1. Il produttore di rifiuti urbani o speciali, dichiarati assimilati ai sensi dell'art. 21, comma 2 lett. g) del D. Lgs 22/1997, che dimostri, mediante attestazione del soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, di averli avviati al recupero, ha diritto ad una riduzione della tariffa per la quota variabile.
2. La determinazione della riduzione spettante è effettuata a consuntivo e comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto di successivi pagamenti della tariffa.
La riduzione della tariffa è proporzionata alla quantità di rifiuti urbani o speciali assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:
 - a) rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati (con l'esclusione degli imballaggi secondari e terziari e dei rifiuti recuperati conferiti al servizio pubblico) avviati al recupero e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tariffa dell'attività o utenza ed il coefficiente di produzione specifico (Kb e Kd) della classe corrispondente approvato dalla Giunta Comunale;

- b) la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità, per eccesso ove il valore di calcolo risulti maggiore di 0,5 o per difetto se uguale o minore di 0,5;
- c) la riduzione della tariffa sopra descritta non potrà essere superiore al 60 per cento della quota variabile della tariffa calcolata secondo il D.P.R. 158/1999.
3. Al fine di poter beneficiare della riduzione di cui ai precedenti commi dovrà essere presentata, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, al Comune o al Gestore del Servizio che si riservano la facoltà di verificare con proprio personale la corrispondenza di quanto dichiarato, apposita richiesta di riduzione, unitamente alla documentazione comprovante l'effettivo avvio al recupero di rifiuti urbani o speciali assimilati e i relativi quantitativi.

Art. 21 - RIDUZIONI DELLA TARIFFA

1. Fermo restando l'obbligo di conferire i rifiuti urbani negli appositi punti di raccolta per i rifiuti urbani differenziati, la tariffa da applicare è ridotta per la parte variabile nei seguenti termini:
- a) *all'interno dell'area di espletamento del pubblico servizio:*
- entro il centro urbano, al 30 per cento per le distanze superiori a 350 ml;
 - fuori dal centro urbano, al 30 per cento per le distanze superiori a 1000 ml;
- b) *all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati:*
- al 30%.
- Le suddette distanze dal più vicino punto di raccolta sono calcolate dal confine di proprietà.
2. La parte variabile della tariffa è ridotta al 70 per cento per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore a titolo principale ed ubicata in zona servita o nella quale zona è situata la strada di accesso alla casa colonica, a condizione che questa sia abbinata a concimaia attiva. A tal fine, gli utenti devono presentare dal 1° ottobre ed entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente un'apposita istanza al Comune di Busseto; limitatamente all'anno 2004, l'istanza va presentata entro il termine perentorio del 30 giugno, ferma restando la decorrenza retroattiva della riduzione dal 1° gennaio. L'istanza non va ripresentata se non cambiano le condizioni; va però comunicata l'eventuale cessazione delle stesse.
3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.
4. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto

alla restituzione della tariffa relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constatare, al suo verificarsi, al Gestore del servizio con atto di diffida.

5. Le riduzioni della parte variabile della tariffa contenute nel presente articolo e nei precedenti, potranno essere applicate sino al limite massimo dell'azzeramento della stessa parte variabile della tariffa.

Art. 22 - MANIFESTAZIONI ED EVENTI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti per i locali e le aree utilizzate per lo svolgimento di attività sportiva a livello professionistico o di manifestazioni socio-culturali o del tempo libero (festivals, concerti, Luna Park, raduni ecc.) è effettuato sulla base di specifici contratti tra il gestore dell'impianto sportivo o il promotore delle manifestazioni ed il Gestore del servizio e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.
2. In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata come stabilito dal precedente art. 9, è quella prevista per la relativa classe di attività e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.

Art. 23 – COOPERAZIONE TRA COMUNE E ENTE GESTORE

1. Al fine di sviluppare sistemi di interscambio dei dati necessari all'attività di recupero dell'evasione dei tributi comunali, il Gestore è tenuto a trasmettere al Comune, su richiesta, le informazioni in proprio possesso relative alle dichiarazioni dei contribuenti, acquisite nell'ambito dell'attività di gestione.
2. Il Comune, nell'esercizio della propria attività di controllo, ed in particolare del controllo dell'evasione dell'imposta comunale sugli immobili, qualora rilevi elementi utili al recupero della tariffa rifiuti, anche dal confronto tra la banca dati della tariffa rifiuti e quella dell'imposta comunale sugli immobili, comunica le informazioni al Gestore, al fine di attivare l'attività di verifica dell'entrata della tariffa.
3. Ai sensi dell'art. 233 del D.Lgs. 267/2000 il soggetto Gestore assume la qualifica di agente contabile e pertanto è tenuto a rendere il conto giudiziale della gestione entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 24 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Gestore del servizio provvede alla riscossione coattiva della tariffa
2. Le somme dovute per tariffa, sanzioni ed interessi, se non versate dal contribuente entro il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di accertamento, sono rimosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni di cui ai decreti legislativi 26.02.1999, n. 46 e 13.04.1999, n. 112 e successive modificazioni.

3. La riscossione coattiva può avvenire anche nelle forme previste dal R.D. 14.04.1910 n. 639 nonché nelle altre forme previste dalla legge.
4. Nel caso di riscossione coattiva della tariffa, il relativo titolo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. Per crediti di modesta entità inferiori a euro 12, comprensivi di interessi e sanzioni, i versamenti non sono dovuti. In tale ipotesi, il Gestore è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento ed alla riscossione coattiva.

Art. 25 – INTERESSI DI MORA

1. La misura annua degli interessi è pari al tasso di interesse legale maggiorato di 3 punti percentuali, anche in deroga a quanto stabilito dal regolamento generale delle entrate.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 26 - SANZIONI

1. Con l'atto di accertamento, per l'omesso, parziale o tardivo versamento, è irrogata la sanzione tributaria nella misura del 30 per cento, stabilita dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997.
2. Per ogni altra violazione del presente regolamento, comprese quelle relative alla omessa o infedele dichiarazione/denuncia, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 27 - VIOLAZIONI E PENALITA'

1. In caso di mancata presentazione della denuncia di occupazione, l'ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dall'1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordati. Per determinare gli elementi necessari, l'ente gestore si avvale degli strumenti e delle forme indicate al precedente art. 13. In ogni caso, fatte salve diverse valutazioni fondate su elementi circostanziati, il Gestore del servizio emetterà un avviso di pagamento calcolato, per le utenze domestiche, su 120 mq e 3 componenti, mentre, per le utenze non domestiche, si farà riferimento alla superficie media comunale della specifica categoria di attività svolta.

Art. 28 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. L'Ente Gestore nell'ambito della propria organizzazione provvede a nominare il funzionario responsabile cui sono conferite le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della

tariffa; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, i titoli esecutivi e dispone i rimborsi.

2. La firma autografa prevista sugli atti di liquidazione e di accertamento può essere sostituita dal Gestore con l'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati.

Art. 29 - STRUMENTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Anche per la Tariffa si applicano gli istituti deflattivi del contenzioso (autotutela, ravvedimento operoso, accertamento con adesione e simili).

Art. 30 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento, una volta esecutivo, è pubblicato nei modi di legge ed entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2. Continuano ad avere piena validità gli accertamenti e la riscossione della tariffa generati da fatture emesse sino al 31 dicembre 2009, secondo quanto previsto dal precedente regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti di cui alla delibera del C.C. n. 65 del 29.12.2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Le obbligazioni ed i rapporti pendenti alla data del 31.12.2009 per i quali non sia stata ancora emessa fattura rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

Art. 31 – RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti.

INDICE		pag.
Art. 1	Oggetto del regolamento	2
Art. 2	Istituzione della tariffa	2
Art. 3	Soggetti passivi	2
Art. 4	Numero di persone occupanti l'alloggio	2
Art. 5	Esclusioni	3
Art. 6	Condizioni d'uso particolare	5
Art. 7	Superficie utile	5
Art. 8	Utenze non stabilmente attive	7
Art. 9	Denuncia	8
Art. 10	Modalità di pagamento	9
Art. 11	Contenuto dell'avviso di pagamento	10
Art. 12	Rimborsi	10
Art. 13	Verifiche e accertamento	10
Art. 14	Determinazione delle classi di attività e dei connessi coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile della tariffa	11
Art. 15	Assegnazione delle utenze alle classi di attività	13
Art. 16	Determinazione coefficiente Kb per utenze domestiche	13
Art. 17	Sostituzione del Comune all'utenza	13
Art. 18	Agevolazioni per la raccolta differenziata	14
Art. 19	Agevolazioni alle utenze domestiche	14
Art. 20	Determinazione del coefficiente di riduzione sulla tariffa per i rifiuti urbani o assimilati avviati al recupero	154
Art. 21	Riduzioni della tariffa	16
Art. 22	Manifestazioni ed eventi	17
Art. 23	Cooperazione tra Comune e Ente Gestore	17
Art. 24	Riscossione coattiva	17
Art. 25	Interessi di mora	18
Art. 26	Sanzioni	18
Art. 27	Violazioni e penalità	18
Art. 28	Funzionario responsabile	18
Art. 29	Strumenti deflativi del contenzioso	19
Art. 30	Norme transitorie e finali	19
Art. 31	Rinvio ad altre disposizioni di legge	19